

Il furto commesso a bordo da persone dell'equipaggio s'intenderà in ogni caso qualificato.

132. Gli atti di depredazione commessi a danno di una nave nazionale od estera, a solo scopo di furto, da altra nave, costituiscono la *pirateria* ¹⁾.

Il *pirata* è ben distinto dal *corsaro*, poichè questi, in una guerra marittima, dà caccia alle navi nemiche per predarle, legalmente autorizzato dal proprio Governo mediante *lettere di marca*.

La pirateria è punita pel capitano ed ufficiali della nave pirata con la reclusione estendibile fino all'ergastolo, e per l'equipaggio con la reclusione fino a 20 anni: quando essa è accompagnata da omicidii o gravissime lesioni personali, il capitano e gli ufficiali sono puniti con l'ergastolo, gli altri con la reclusione dai 15 ai 20 anni.

Le stesse pene diminuite di due gradi saranno applicate alle persone di bordo d'una nave nazionale che, in stato di guerra, commetterà atti di depredazione a danno di una nave nemica, senza essere autorizzata con regolari lettere di marca; e diminuite di un grado saranno applicate alle persone della nave nemica che, nelle stesse condizioni, abbia depredato una nave nazionale.

Gli atti di depredazione ed estorsione compiute dall'equipaggio di una nave che non sia corsara, a mano armata, sulle coste marittime dello Stato, sono considerati atti di pirateria e puniti con le pene predette.

La nave che navigasse, fornita d'armi, senza essere munita di carte di bordo, di lettere di marca o di altro documento constatante la legittimità della spedizione, si presume dedita alla pirateria: le persone d'equipaggio son punite con la reclusione, che pel capitano non sarà minore di 7 anni, e potrà estendersi a 10 anni.

Qualora la nave armata in corsa navigasse con documenti rilasciati da due o più Stati, o se con bandiera

¹⁾ Art. 320 e seg. del cod. marittimo.